Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 14 GIUGNO 1982:

Supplemento n. 1:

LEGGE 8 giugno 1982, n. 354.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.

Supplemento n. 2:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1981 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(1809)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 14 GIUGNO 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Latina.

(1608)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1982, n. **348.**

Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità.

Art. 2.

Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 10 giugno 1982, n. **349.**

Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E' altresì valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.

Art. 2.

Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono

i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti.

Restando in ogni caso valide le nomine già disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale più favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.

Art. 5.

Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare indetti con decreti del Ministro della pubblica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980, n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali.

Art. 6.

Ai fini del conferimento di nuovi incarichi di presidenza nella scuola secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-83, da effettuare dopo la sistemazione degli aventi titolo a proroga, hanno precedenza assoluta coloro i quali, inclusi nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *b*), della legge 14 agosto 1971, n. 821, abbiano superato le prove d'esame in concorsi per posti cui si riferisce la graduatoria stessa, le cui prove d'esame siano state concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 12 giugno 1982, n. **350**.

Stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad ulteriori stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione, nell'anno 1981, degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la ulteriore somma di lire 29 miliardi.

Art. 2.

Per far fronte, nell'anno 1982, agli interventi di cui al precedente articolo 1, è assegnata al Fondo medesimo la somma di lire 100 miliardi.

Art. 3.

In relazione ai maggiori oneri connessi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la somma di lire 10.300 milioni.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 139.300 milioni, derivante dalla applicazione del presente decreto nell'anno 1982, si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 10

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 giugno 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1980, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1982 e scadenza 1° gennaio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il proprio decreto n. 711085/66-AP-9 del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 17 dicembre 1979, emanato in forza della cennata legge n. 843, con cui è stata disposta un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, per lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1982 e scadenza 1° gennaio 1983;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, è pari al 9,1821%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1983 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,20%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 711085 del 14 dicembre 1979, meglio cennato nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° gennaio 1980, emessi per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 9,20%, relativamente alle cedole n. 6, di scadenza 1° gennaio 1983.

La spesa di L. 184.000.000.000 derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2938)

DECRETO 10 giugno 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982, a ventiquattro ed a quarantotto mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1982 e scadenza 1° gennaio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, con la quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 119:

decreto ministeriale n. 263207/66-AU-5 del 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

decreto ministeriale n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 218, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, e successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1982 a scadenza 1° gennaio 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,9891% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,5891% per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1983 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 10% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,60% per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 263207 e n. 263384 del 16 dicembre 1981, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alla cedola n. 2, di scadenza 1° gennaio 1983, è determinato nella misura:

del 10%, per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.500 miliardi;

del 10,60%, per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.000 miliardi.

La spesa complessiva di lire 562.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di lire 350.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi,

di lire 212.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2939)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1982.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124 e 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968), e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 13 settembre 1971), decreto ministeriale 11 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 5 luglio 1971), decreto ministeriale 16 maggio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 29 luglio 1974), decreto ministeriale 13 luglio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 12 agosto 1974), decreto ministeriale 15 luglio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 12 agosto 1974), decreto ministeriale 24 settembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 23 ottobre 1975), decreto ministeriale 30 giugno 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 18 ag sto 1976), decreto ministeriale 2 maggio 1982 (pubb cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 198 con i quali sono stati dichiarati ufficialmente inden da tubercolosi bovina, rispettivamente i territori del provincie di Ravenna, Ferrara, Modena, Bologna, For Reggio Emilia e Piacenza;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare ri vato negli allevamenti esistenti nel territorio del regione è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Emilia-Romagna è dich rato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2914)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FOREST

DECRETO 1° giugno 1982.

Determinazione del prezzo di acquisto dell'acquavite vino ottenuta dalla distillazione dei vini da tavola acq stabile dall'Azienda di Stato per gli interventi nel merca agricolo nella prima parte del terzo anno di attuazione decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modi cazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERC E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recan norme per la regolazione del mercato interno dei pı dotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola, c affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel m cato agricolo - A.I.M.A., il compito di procedere, p un triennio successivo alla sua entrata in vigore, al acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva imm sione sul mercato interno e per l'esportazione, di qua titativi di prodotti ottenuti dalla distillazione di vini tavola di provenienza nazionale;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 d citato decreto-legge secondo il quale l'A.I.M.A. deve fettuare gli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabil con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle fores di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, d commercio e dell'artigianato e della sanità;

Vista la legge 18 luglio 1980 n. 338, che ha convertit con modificazioni, il predetto decreto-legge n. 180 d 16 maggio 1980;

Attesa la necessità di provvedere alla fissazione d prezzo del prodotto acquistabile dall'A.I.M.A. nella pı ma parte del terzo anno di applicazione del decreto-leg sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. è tenuta ad acquistare, nella prima par del terzo anno di applicazione del decreto-legge 16 ma gio 1980, n. 180, convertito in legge 18 luglio 1980, n. 33

l'acquavite di vino proveniente dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 701/82 e n. 773/82, ed, eventuali modificazioni.

Art. 2.

Il prezzo di acquisto dell'acquavite di vino, corrispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti e, successive modificazioni, è fissato in L. 1.300 per ettolitro e per grado alcolico.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano pari almeno al 3% di ciascuna partita di acquavite ceduta all'A.I.M.A.

Il predetto prezzo si applica a merce nuda partenza distilleria.

Il prodotto deve essere offerto all'A.I.M.A. entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto, per la conclusione delle operazioni di distillazione, dalle disposizioni comunitarie citate all'articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(2940)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 aprile 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 18 marzo 1979 relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1979 registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1979, registro n. 5, foglio n. 7, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 675, in particolare l'art. 6, secondo comma, che stabilisce che il provvedimento di concessione delle agevolazioni si intende decaduto qualora entro sei mesi dal ricevimento non intervenga la stipula del contratto di mutuo;

Ritenuta l'opportunità, alla luce dell'esperienza acquisita e della particolare situazione creatasi a seguito delle note difficoltà di raccolta di mezzi finanziari da parte degli istituti di credito speciale con il conseguente blocco della stipula dei mutui, di modificare detto articolo nel senso di prevedere che qualora ricorrano fondati motivi si possa procedere alla proroga del citato termine di sei mesi, ponendo come termine massimo, entro il quale deve avvenire la stipula del contratto di mutuo, i due anni dal provvedimento di concessione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 6 del decreto ministeriale 18 marzo 1979 sono aggiunti i seguenti comma:

« Su motivata richiesta dell'impresa il Ministro dell'industra, del commercio e dell'artigianato, può prorogare il termine di cui al comma precedente.

La proroga non può essere superiore ai diciotto mesi per cui la stipula del contratto di mutuo deve comunque avvenire entro due anni dalla data del ricevimento del provvedimento di concessione. Dopo tale termine il provvedimento si intende decaduto ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982
Registro n. 6 Industria, foglio n. 376

(2955)

DECRETO 28 maggio 1982.

Approvazione di condizioni regolanti l'integrazione gratuita del rendimento finanziario dei contratti indicizzati al costo della vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni regolanti l'integrazione del rendimento annuo da riconoscere ai contratti a prestazione indicizzata, noti come « Moneta forte »;

Vista la delibera dell'11 febbraio 1982 del consiglio di amministrazione dell'I.N.A. relativa all'attribuzione agli assicurati della predetta integrazione del rendimento annuo;

Considerato che il rendimento medio degli investimenti mobiliari effettuati dall'I.N.A. nel corso del 1981 consente di integrare la riserva matematica nella misura richiesta;

Viste le condizioni regolanti la suddeta integrazione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni regolanti l'attribuzione di una integrazione gratuita del rendimento finanziario per l'esercizio 1981 dei contratti individuali di assicurazione sulla vita, noti come « Moneta forte », emessi nelle forme tariffarie approvate con i decreti ministeriali 24 novembre 1979, n. 12267, 5 dicembre 1980, n. 12832, 6 ottobre 1981, n. 13544 e 11 dicembre 1981, n. 13672, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il Ministro: MARCORA

(2942)

DECRETO 8 giugno 1982.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, ad altri generi e specie botanici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega conferita con la legge sopra indicata;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 974/75 ad altri generi e specie botanici;

Decreta:

L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà vegetali dei seguenti generi e specie:

1) Fragaria L. (Fragola)
2) Lactuca sativa L. (Lattuga).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(2941)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1982, n. **351.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Ente scuola materna orfani di guerra », in Vigolzone, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione ed un'eredità.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Ente scuola materna orfani di guerra », in Vigolzone (Piacenza). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Celeste Gandi a favore dello asilo infantile di Vigolzone con atto 17 maggio 1923, n. 3870/1245 di repertorio a rogito Lodovico Bassi, notaio in Castelsangiovanni (Piacenza), nonché l'eredità disposta da Guglielma Gregori, detta Guglielmina, in favore dell'asilo medesimo, con testamento olografo 22 luglio 1961, pubblicato in data 17 dicembre 1974, n. 1333/244 di repertorio, a rogito dott.ssa Cristina Sechi, notaio in Bettola (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1982
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 9

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **352.**

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare due immobili.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982 col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 48.000.000 e di L. 35.000.000, due appartamenti siti in Parma, via Monte Altissimo n. 4, distinti rispettivamente nel catasto urbano alla partita 10492, foglio 3, mappale 192 sub 5, ed alla partita 10493, foglio 3, mappale 192 sub 6, di proprietà il primo di Camillo Corradi Cervi e il secondo di Rosa Corradi Cervi, come da atti di compravendita rispettivamente del 20 settembre 1979, n. 13953/10447 di repertorio, a rogito dott. Luigi Caramatti, notaio in Parma, registrato a Parma in data 24 settembre 1979 al n. 6577 e del 20 settembre 1979, n. 13952/10446 di repertorio, a rogito stesso notaio, registrato a Parma in data 24 settembre 1979 al n. 6576.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1982
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 3

DECRETO 23 marzo 1982, n. **353.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Fraternitas », in Mentana.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Fraternitas », in Mentana (Roma), località Conventino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1982
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 8

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 976/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere all'India, a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 977/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 978/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 979/82 della commissione, del 28 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 980/82 della commissione, del 28 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 981/82 della commissione, del 28 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 982/82 della commissione, del 28 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 983/82 della commissione, del 27 aprile 1982, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate durante il secondo trimestre 1982 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 984/82 della commissione, del 27 aprile 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1982 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 985/82 della commissione, del 27 aprile 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1982 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 986/82 della commissione, del 28 aprile 1982, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1757/81 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 987/82 della commissione, del 28 aprile 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 970/82, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentasettesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 988/82 della commissione, del 28 aprile 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 972/82, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 661/82 della commissione, dell'8 marzo 1982, riguardante l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 82 del 29 marzo 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 871/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sui pianoforti verticali originari dell'URSS pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 101 del 16 aprile 1982.

Pubblicati nel n. L 115 *del* 29 *aprile* 1982.

(109/C)

Regolamento (CEE) n. 989/82 della commissione, del 26 aprile 1982, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi adesione, nonché i dazi addizionali applicabili all'importazione della Comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1982, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) numero 3033/80.

Pubblicato nel n. L 119 *del* 1° *maggio* 1982.

(110/C)

Regolamento (CEE) n. 990/82 della commissione, del 29 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 991/82 della commissione, del 29 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 992/82 della commissione, del 29 aprile 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 993/82 della commissione, del 29 aprile 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 994/82 della commissione, del 29 aprile 1982, relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni sottoscritti per le operazioni di distillazione previste dal regolamento (CEE) numero 701/82.

Regolamento (CEE) n. 995/82 della commissione, del 29 aprile 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 996/82 della commissione, del 29 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 997/82 della commissione, del 29 aprile 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 116 *del* 30 *aprile* 1982.

(111/C)

Regolamento (CEE) n. 998/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 121 *del* 3 *maggio* 1982.

(112/C)

Regolamento (CEE) n. 999/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei Paesi e territori d'oltremare per il 1981/82.

Regolamento (CEE) n. 1000/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania e Trinidad e Tobago sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 1001/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1002/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1003/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1004/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1005/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1006/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1007/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1008/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1009/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1010/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1011/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1012/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1013/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1014/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1015/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° maggio 1982 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1016/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1017/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1018/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1019/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1020/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1021/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1022/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1023/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1024/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1025/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1026/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1027/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1028/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1029/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1030/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1031/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1032/82 del Consiglio, del 30 aprile 1982, che proroga per la terza volta la campagna di commercializzazione 1981-82 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 1033/82 del Consiglio, del 30 aprile 1982, che proroga per la terza volta la campagna di commercializzazione 1981-82 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1034/82 del Consiglio, del 30 aprile 1982, che proroga per la quarta volta la campagna lattiera 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 1035/82 del Consiglio, del 30 aprile 1982, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 3 al 16 maggio 1982.

Regolamento (CEE) n. 1036/82 del Consiglio, del 30 aprile 1982, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1° al 16 maggio 1982.

Pubblicati nel n. L 118 *del* 1° *maggio* 1982.

(113/C)

Regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni Paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1038/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni Paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni Paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1040/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni Paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1041/82 del Consiglio, del 29 aprile 1982, che dispone, per il 1982, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1042/82 del Consiglio, del 29 aprile 1982, che stabilisce, per il 1982, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faeröer.

Pubblicati nel n. L 120 *del* 1° *maggio* **1982.**

(114/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 18/1982. Ratifica del provvedimento n. 17/1982 adottato dalla giunta in materia di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 27 maggio 1982;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 il seguente provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P.:

Provvedimento n. 17/1982: Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Presidente: SPADOLINI

(2915)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 14/1982, concernente i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 1, nelle premesse, penultimo comma, dove è scritto: «Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e *29* aprile 1982; », leggasi: «Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e *28* aprile 1982; »;

all'allegato:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Adrenosin composto - Vis					
coll 10 g	13106/A	1.195	Depennare - prodotto da banco		
Antiphlogistin - Manetti e R.					
II est 300 g	06682	2.650	Depennare - prodotto da banco		
Aplodan - Simes			*Aplodan* - Simes		
efferv grat 10 bust	21170/B	5.610	efferv grat 10 bust	21170/B	5.690
Biolip - Bioindustria					
colina inos os 100 g	03192/C	1.985	Revocato		
colina inos 30 cpr	03192/B	2.090	Revocato		
Bioplex 10 - Torre			*Bioplex* 10 - Torre		
1 fl + 1 fl soluz fisiologica	21264	4.765	1 fl + 1 fl soluz fisiologica	21264	4.825
1 fl + 1 fl soluz glucosata	21264	4.765	1 fl + 1 fl soluz glucosata	21264	4.825
Bioplex 25 - Torre			*Bioplex* 25 - Torre		
1 fl + 1 fl soluz fisiologica	21264	6.485	1 fl + 1 fl soluz fisiologica	21264	6.600
1 fl + 1 fl soluz glucosata	21264	6.485	1 fl + 1 fl soluz glucosata	21264	6.600
Bi Stricnyl - Bruschettini					
20 cpr	04118	1.145	Revocato		
Cecon - Abbott					
4 cpr 500 mg	02699/D	575	Depennare - prodotto da banco		
«500» 10 cpr 500 mg	02699/D	1.200	Depennare - prodotto da banco		
«500» 20 cpr 500 mg	02699/D	1.650	Depennare - prodotto da banco		
os gtt 10 ml 10×10	02699	990	Depennare - prodotto da banco		
Contac - Sigma-Tau					
10 cps	24216	1.290	Depennare - prodotto da banco		
Cromaton cortex - Menarini			*Cromaton/cortex* - Menarini		
«100» 10 f + 10 f	23291/A1	7.680	«100» 10 f + 10 f	23291/A1	9.050
Cupral - Ital Suisse					
coll 100 ml	13769	1.565	Depennare - prodotto da banco		

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Dulcolax - Boehr. Ingel.					
30 conf 0,005 g	08997	1.255	Depennare - prodotto da banco		
6 supp 0,01 g	08997/A	1.240	Depennare - prodotto da banco		
bb 6 supp	08997/A1	1.055	Depennare - prodotto da banco		
Enolito kolanocevomica - Milanfarma					
310 g	01985	1.975	Depennare - prodotto da banco		
Enterocalmina P.P. - Bruschettini					
40 cpr	15903	1.696	Revocato		
Epadomus - Bruschettini					
scir 250 ml	14847	2.510	Revocato		
Formiloxine - Menarini			*Formiloxine* - Menarini		
50 cpr 0,04 mg	23133/1	4.015	50 cpr 0,04 mg	23133/A1	4.015
Gastrozim - Bioindustria					
sol os 100 g	09020	2.090	Revocato		
Glusoda - Farge					
os gran 250 g	18556	2.385	Depennare - prodotto da banco		
Katasma balsamico - Bruschettini					
6 supp	21601/A	1.490	Revocato		
Kenacort-A - Squibb			*Kenacort-A* - Squibb		
retard 3 fl 1 ml + 3 siringhe	13972/4	3.895	retard 3 fl 1 ml + 3 siringhe	13972/H	3.895
Lonarid - Boehr. Ingel.			*Lonarid* - Boehr. Ingel.		
20 cpr	20204	1.530	20 cpr	20204	1.945
Memoril - Brocchieri					
10 cpr	17647	860	Depennare - prodotto da banco		
30 cpr	17647	1.310	Depennare - prodotto da banco		
50 cpr	17647	1.645	Depennare - prodotto da banco		
Modulor - Sigma Tau					
30 conf 25 mg	23182	1.860	Depennare - prodotto da banco		
gtt 10 ml	23182	1.015	Depennare - prodotto da banco		
scir 100 ml	23182	1.750	Depennare - prodotto da banco		
Mugopulmon - Giovanardi					
risolvente 30 ml	13754	1.195	Depennare - prodotto da banco		
pom 45 g	13754/A	1.640	Depennare - prodotto da banco		
scir 200 g	13754/B	1.845	Depennare - prodotto da banco		
Nb/S - Benvegna			*Aflodac* - Benvegna		
30 cpr 100 mg	24604	9.905	30 cpr 100 mg	24604	9.905
Nefronan - Bioindustria					
im IV 5 f 2 ml	00089	1.990	Revocato		
im IV 5 f 5 ml	00089/1	2.680	Revocato		
Neurocor - Consor. naz.			*Neurocor* - Consor. naz.		
iniett 3 f 3 ml 500 mg	24580/2	23.610	iniett 3 f 3 ml 500 mg	24580/2	23.610
Nolvadex - Icpharma			*Nolvadex* - Icpharma		
10 mg 30 cpr	23362	16.960	10 mg 30 cpr	23362	20.765
Normalene - Montefarmaco					
10 supp 10 mg	14205/A	1.150	Depennare - prodotto da banco		
Profasi HP - Serono			*Profasi HP* - Serono		
« 1000 » im liof 2 f + 2 f	03247/3	5.995	« 1000 » im liof 2 f + 2 f	03247/3	6.345
« 2000 » im liof 2 f + 2 f	03247/4	10.245	« 2000 » im liof 2 f + 2 f	03247/4	10.585
« 500 » im liof 2 f + 2 f	03247/1	3.845	« 500 » im liof 2 f + 2 f	03247/1	4.195
« 5000 » im liof 1 f + 1 f	03247/5	11.960	« 5000 » im liof 1 f + 1 f	03247/5	12.220
Sas 740 - Schiapparelli			*Dimetox* - Schiapparelli		
os grat fl 100 ml 125 mg/5 ml	24646/A1	5.515	os grat fl 100 ml 125 mg/5 ml	24646/A	5.515
os grat fl 100 ml 250 mg/5 ml	24646/A1	9.535	os grat fl 100 ml 250 mg/5 ml	24646/A1	9.535
os grat fl 60 ml 125 mg/5 ml	24646/A	3.650	os grat fl 60 ml 125 mg/5 ml	24646/A	3.650

	INVECE DI Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Spasmepion - Bruschettini					
20 cpr	00472	1.225	Revocato		
6 supp	00472/A	1.250	Revocato		
Vadolax - Ogna					
30 conf	05988	1.360	Depennare - prodotto da banco		
Valerocamomilla Rossi - Ital Suisse					
fl 160 g	02441	2.040	Depennare - prodotto da banco		
50 conf	02441/B	2.100	Depennare - prodotto da banco		

SPECIALITÀ DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Jodo P - Maggioni		
im IV 10 f 2 ml	03760/A	2.860

(2916)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 13 maggio 1982. Esame del progetto per gli itinerari turistici-culturali nel Mezzogiorno (art. 2 del testo unico n. 218/78).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il programma quinquennale 1976-1980 per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977;

Vista la proposta presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno contenuta nella memoria e nello studio di fattibilità trasmessi al CIPE con nota del 15 febbraio 1982, n. 2331, cui è stato allegato il programma d'intervento sui beni culturali, definito per quanto attiene alla regione Sicilia nel rispetto delle sue competenze istituzionali;

Viste le indicazioni e proposte del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali formulate nella riunione del 4 novembre 1981, nonché il parere espresso nella seduta dell'11 febbraio 1982;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare per il Mezzogiorno nella riunione del 19 gennaio 1982;

Vista la legge 26 gennaio 1982, n. 13, con la quale viene prorogata l'efficacia del citato programma quinquennale nonché la durata della Cassa per il Mezzogiorno al 30 giugno 1982;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché l'illustrazione da parte di Ministri per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo degli indirizzi, per quanto concerne la competenza delle rispettive amministrazioni;

Delibera:

a) di approvare l'inserimento tra i progetti speciali, previsti dal programma quinquennale per il Mezzogiorno, del progetto per gli itinerari turistico-culturali per la valorizzazione del Mezzogiorno;

b) di approvare gli obiettivi e gli indirizzi del progetto anzidetto, indicati nella memoria e negli atti citati in premessa, che fanno parte integrante della presente delibera con le puntualizzazioni di cui appresso:

1) il progetto per gli itinerari turistico-culturali è costituito da un progetto speciale (art. 47 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno) per gli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati e da un complesso di direttive per gli interventi di competenza delle altre amministrazioni centrali; nell'ambito delle risorse ad esse riservate, le amministrazioni regionali presenteranno all'approvazione degli organi dell'intervento straordinario i progetti integrativi di competenza (art. 44 del testo unico);

2) alla elaborazione del progetto speciale concorrono anche gli organismi collegati alla Cassa per il Mezzogiorno ed in particolare l'INSUD per la sua competenza nel settore turistico; la elaborazione dei nove progetti regionali di sviluppo è affidata rispettivamente alle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, che a tale fine si avvalgono della consulenza e assistenza tecnica della «Cassa», degli enti ad essa collegati e delle soprintendenze. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa per quanto di competenza con i Ministri per i beni culturali, e del turismo e dello spettacolo, presenterà al CIPE il progetto speciale nonché i progetti regionali di sviluppo quando le regioni li faranno pervenire al MISM;

3) per garantire, sia nella fase di programmazione, sia nella fase di attuazione degli interventi, un efficiente coordinamento ed un costante controllo sulla rispondenza della azione agli obiettivi generali del progetto, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvarrà di un comitato di coordinamento, da lui presieduto, di cui faranno parte i Ministri per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo e quelli tra i presidenti delle regioni meridionali di cui al precedente punto 2) interessati all'argomento in esame.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno potrà costituire commissioni tecniche con compiti di carattere consultivo, tenuto conto delle designazioni dei Ministri per i beni culturali e del turismo e spettacolo;

4) l'arco temporale di attuazione del progetto è previsto nel periodo 1982-87. Le occorrenze finanziarie valutabili nel triennio 1982-84 ammontano a 1.000 (mille) miliardi di lire.

Nelle more delle elaborazioni progettuali di cui al punto 2), il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa per quanto di competenza, con i Ministri per i beni culturali ed ambientali, e del turismo e dello spettacolo, è autorizzato ad avviare un programma stralcio, da sottoporre al CIPE, per interventi urgenti di competenza statale e regionale, riguardante tratti funzionali di itinerari turistico-culturali, individuati sulle grandi direttrici indicate negli allegati alla presente delibera, con particolare riferimento alle prime opere di restauro, alla attività promozionale ed agli altri interventi necessari per garantire la funzionalità del programma stralcio. A detto programma stralcio sono assegnati 250 miliardi di lire da destinare, per 150 miliardi, ad interventi di competenza delle amministrazioni centrali, con i fondi dell'intervento straordinario per i progetti speciali, e, per 100 miliardi di lire, a interventi di competenza regionale, con i fondi di pari importo di cui alla legge n. 13/82.

Dette assegnazioni sono comprensive degli oneri di elaborazione del progetto speciale e dei progetti regionali di sviluppo.

Per il primo avvio del progetto stralcio, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà direttive per la realizzazione ed il coordinamento delle indagini, degli studi, delle progettazioni, delle attività promozionali e della formazione del personale.

Roma, addì 13 maggio 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(2878)

Deliberazione 13 maggio 1982. Ripartizione di fondi di cui all'art. 66 della legge 14 maggio 1981, n. 219

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981 n. 219 recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma e 4, secondo comma, della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto in particolare l'art. 66 della stessa legge con il quale una somma di 6 miliardi di lire viene finalizzata ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero.

Considerato che ai sensi del citato art. 3, secondo comma, i fondi di cui all'art. 66 della legge n. 219/81 debbono essere tratti dalla disponibilità di 5.700 miliardi di lire destinati agli interventi di cui ai predetti titoli II, capo I, IV e VII;

Viste le proprie precedenti delibere concernenti le ripartizioni territoriali dei fondi in parola ed in particolare la delibera in data 14 ottobre 1981 con la quale sono stati ripartiti i fondi per gli interventi di cui ai titoli II, capo I, IV e VII;

Considerato che nella citata delibera del 14 ottobre 1981, punto *B*), è stato provveduto ad accantonare la somma di lire 28 miliardi e 500 milioni per far fronte a specifici particolari adempimenti previsti dal titolo VII della legge 219/81;

Viste le note n. 2318 e 4453/GA60/3513 del 6 marzo 1982/15 febbraio 1982, rispettivamente del Ministero dei Beni culturali e ambientali e del Ministero del turismo e dello spettacolo con le quali, i predetti Ministeri comunicano di avere, d'intesa con le regioni Campania e Basilicata, individuato linee di intervento relative a manifestazioni espositive, di promozione e pubblicità turistica debitamente collegate tra loro;

Delibera:

A) La somma di lire 6 miliardi di cui all'art. 66 della legge n. 219/81 viene assegnata quanto a lire 2 miliardi al Ministero dei beni culturali ed ambientali e quanto a lire 4 miliardi al Ministero del turismo e dello spettacolo. Il Ministero del turismo assicurerà la destinazione finale ai soggetti competenti per l'attuazione delle azioni di promozione e di pubblicità turistica all'estero della somma ad esso assegnata.

B) La predetta assegnazione complessiva di lire 6 miliardi grava sulla disponibilità di lire 5.700 miliardi di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 219/81, ed in particolare sull'accantonamento di lire 28 miliardi e 500 milioni determinati nella citata delibera del 14 ottobre 1981.

Roma, addì 13 maggio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(2879)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 aprile 1982. Programma finalizzato per la meccanica strumentale. Beni strumentali termoelettromeccanici (art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675). Modifica della delibera CIPI del 24 febbraio 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera in data 24 febbraio 1978 con la quale al paragrafo C.2 viene individuato lo sviluppo tecnologico, organizzativo e commerciale della meccanica strumentale per l'industria manifatturiera quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Vista la propria delibera in data 9 marzo 1979 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per la meccanica strumentale;

Considerata l'opportunità di estendere il programma della meccanica strumentale anche al settore dei beni strumentali termoelettromeccanici;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Preso atto che è inutilmente decorso il termine prescritto di trenta giorni per l'acquisizione del parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Su puntuale proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il punto 2) della lettera *C*) della delibera del 24 febbraio 1978 è così modificato:

2) sviluppo tecnologico, organizzativo e commerciale della meccanica strumentale:

a) macchine utensili (ad asportazione e a deformazione);

b) macchine operatrici e speciali;

c) impianti di sollevamento, di trasporto e di manipolazione;

d) beni strumentali termoelettromeccanici.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(2877)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Deliberazione 4 febbraio 1982. Ripartizione fra le regioni e le province autonome degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 3, commi primo, secondo e terzo della legge 1° agosto 1981, n. 423, relativi all'anno 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge n. 423 del 1° agosto 1981, concernente interventi per l'agricoltura;

Visto l'art. 1 della legge anzidetta, che autorizza la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1981 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle cooperative vinicole e loro consorzi di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di dodici mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio di vini da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva e di mosti d'uva concentrati;

Visto l'art. 3, primo comma, che autorizza per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;

Visto l'art. 3, secondo comma, che autorizza per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome

di Trento e Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari;

Visto l'art. 3, terzo comma, che autorizza per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e il trasporto del latte;

Vista la proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avanzata con nota 13967 del 20 novembre 1981 concernente il riparto dei fondi di cui agli articoli 1 e 3, commi primo, secondo e terzo;

Acquisito il parere della commissione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riunitasi in data 25 novembre, che si è espressa favorevolmente sui parametri di riparto contenuti in detta proposta, demandando al CIPAA la decisione circa il mantenimento o meno della riserva di stanziamento a favore dei territori del Mezzogiorno;

Delibera:

Gli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 3, commi primo, secondo e terzo della legge n. 423 del 1° agosto 1981 relativi all'anno 1981, sono ripartiti tra le regioni e province autonome come segue:

Art. 1.

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	25
Piemonte	2.765
Lombardia	980
Liguria	225
Provincia autonoma di Trento	735
Provincia autonoma di Bolzano	465
Veneto	6.760
Friuli-Venezia Giulia	625
Emilia-Romagna	7.275
Toscana	2.250
Umbria	770
Marche	1.150
Lazio	3.495
Abruzzo	2.330
Molise	260
Campania	1.185
Puglia	6.410
Basilicata	280
Calabria	610
Sicilia	9.300
Sardegna	1.805
Totale	50.000

(Art. 3, primo comma)

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Bolzano	380
Provincia autonoma di Trento	692
Piemonte	2.148
Valle d'Aosta	24
Lombardia	716
Veneto	5.112
Friuli-Venezia Giulia	556
Liguria	156
Emilia-Romagna	6.844
Umbria	548
Marche	835
Toscana	1.888
Lazio	2.344
Abruzzo	1.880
Molise	168
Campania	680
Puglia	5.536
Basilicata	196
Calabria	384
Sicilia	7.064
Sardegna	1.848
Totale	40.000

(Art. 3, secondo comma)

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	132
Piemonte	2.936
Lombardia	8.980
Liguria	260
Provincia autonoma di Trento	520
Provincia autonoma di Bolzano	528
Veneto	4.576
Friuli-Venezia Giulia	1.432
Emilia-Romagna	12.128
Toscana	984
Umbria	512
Marche	820
Lazio	1.264
Abruzzo	476
Molise	208
Campania	968
Puglia	592
Basilicata	212
Calabria	456
Sicilia	688
Sardegna	1.328
Totale	40.000

(Art. 3, terzo comma)

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	188
Piemonte	3.896
Lombardia	7.480
Liguria	432
Provincia autonoma di Trento	564
Provincia autonoma di Bolzano	696
Veneto	4.492
Friuli-Venezia Giulia	1.260
Emilia-Romagna	4.652
Toscana	1.284
Umbria	600
Marche	1.232
Lazio	2.344
Abruzzo	1.416
Molise	560
Campania	3.124
Puglia	988
Basilicata	664
Calabria	1.384
Sicilia	1.440
Sardegna	1.304
Totale	40.000

Roma, addì 4 febbraio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Presidente delegato del CIPAA
LA MALFA

(2876)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.A.S.A. Realtur con sede in Manfredonia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castello Industria Tessile di Castello Brianza (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Rimoldi Rockwell con sede in Opera (Milano) e stabilimento in Olcella di Busto Garolfo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp sede in Pavia e stabilimenti in S. Giulietta (Pavia) e Cigognola (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Crema.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI-G d'Italia di Cisterna di Latina è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI-G d'Italia di Cisterna di Latina è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2819)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri «Al merito del lavoro» per l'anno 1982

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1982, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone insignite per benemerenze di cui alla lettera *a*) della legge 27 marzo 1952, n. 199, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco «Al merito del lavoro» ai signori:

Alpi Valerio - mobili - Emilia-Romagna;
Amato Giuseppe - molitoria pastifici - Campania;
Averna Emilio - liquoristica - Sicilia;
Basilico Rocco - dirigente IRI - Lazio;
Bellemo Giancarlo - credito - Lombardia;
Boroli Achille - grafica-editoriale - Piemonte;
Canale Romolo - materie plastiche - Veneto;
Carlutti Mario - opere stradali - Friuli-Venezia Giulia;
Cirri Giacomo - credito - Emilia-Romagna;
Coen Massimo - commercio - Londra;
D'Amato Salvatore - cartotecnica - Campania;
Formenton-Macola Mario - grafica-editoriale - Lombardia;
Fratalocchi Filippo - elettronica - Lazio;
Gabetti Giovanni Luigi - dirigente industriale - Piemonte;
Genoese-Zerbi Domenico - agricoltura - Calabria;
Ilorini-Mo Francesco - tessile - Piemonte;
Mazzei Lapo - agricoltura - Toscana;
Murri Paolo - opere stradali - Somalia;
Piaggio Rinaldo - aeronautica - Liguria;
Pucci Di Barsento Emilio - artigianato moda - Toscana;
Randone Enrico - assicurazioni - Friuli-Venezia Giulia;
Salvia Lucio Giovanni - farmaceutica - Sicilia;
Sarti Faliero - tessile - Toscana;
Vassanelli Pietro - calzaturiera - Veneto;
Visocchi Achille - agricoltura - Campania.

(2918)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ripartizione di 3.450 tonnellate di latte scremato in polvere da denaturare per la produzione di alimenti per suinetti.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1982), si comunica che sono disponibili tonn. 3.450 di latte scremato in polvere da denaturare entro il 31 dicembre 1982, per la successiva produzione di alimenti per suinetti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79.

Le imprese che intendono richiedere l'assegnazione del quantitativo di latte scremato in polvere disponibile dovranno presentare, entro il 10 luglio 1982, apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, secondo le disposizioni previste agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

(2956)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del porto di Vibo Valentia nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali

Con decreto 18 marzo 1982 del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con i Ministri della Marina mercantile e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1982, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 136, il porto di Vibo Valentia (Catanzaro) è stato inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, fermo restando l'elenco degli enti locali, approvato con regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053.

Lo stesso scalo viene, altresì, cancellato dalla 1ª categoria quale porto rifugio.

(2888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a settantuno posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi settantuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti 2):

gruppo n. 10 . . . . posti 1
gruppo n. 13 . . . . » 1

Facoltà di scienze politiche (posti 3):

gruppo n. 4 . . . . posti 1
gruppo n. 15 . . . . » 1
gruppo n. 20 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti 5):

gruppo n. 4 . . . . posti 1
gruppo n. 20 . . . . » 3
gruppo n. 21 . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti 6):

gruppo n. 29 . . . . posti 1
gruppo n. 34 . . . . » 1
gruppo n. 37 . . . . » 1
gruppo n. 38 . . . . » 1
gruppo n. 46 . . . . » 1
gruppo n. 47 . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti 2):

gruppo n. 32 . . . . posti 1
gruppo n. 58 . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 9):

gruppo n. 60 . . . . posti 3
gruppo n. 65 . . . . » 1
gruppo n. 67 . . . . » 2
gruppo n. 68 . . . . » 1
gruppo n. 70 . . . . » 1
gruppo n. 71 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 13):

gruppo n. 76 . . . . posti 1
gruppo n. 77 . . . . » 1
gruppo n. 78 . . . . » 1
gruppo n. 80 . . . . » 1
gruppo n. 81 . . . . » 3
gruppo n. 84 . . . . » 1
gruppo n. 85 . . . . » 1
gruppo n. 86 . . . . » 1
gruppo n. 87 . . . . » 1
gruppo n. 88 . . . . » 1
gruppo n. 91 . . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti 4):

gruppo n. 82 . . . . posti 1
gruppo n. 94 . . . . » 1
gruppo n. 95 . . . . » 1
gruppo n. 97 . . . . » 1

Facoltà di ingegneria (posti 25):

gruppo n. 99 . . . . posti 2
gruppo n. 103 . . . . » 3
gruppo n. 106 . . . . » 1
gruppo n. 114 . . . . » 3
gruppo n. 115 . . . . » 2
gruppo n. 117 . . . . » 2
gruppo n. 120 . . . . » 1
gruppo n. 124 . . . . » 1
gruppo n. 126 . . . . » 3
gruppo n. 127 . . . . » 1
gruppo n. 128 . . . . » 2
gruppo n. 131 . . . . » 1
gruppo n. 132 . . . . » 2
gruppo n. 134 . . . . » 1

Facoltà di architettura (posti 2):

gruppo n. 132 . . . . posti 1
gruppo n. 136 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Divisione personale - Reparto ricercatori - Via Balbi n. 6 - Genova, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università degli studi di Genova.

(2927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Vercelli.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Vercelli, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 72 del 15 marzo 1982, avranno luogo in Vercelli, presso i locali della sede provinciale dell'INPS, piazza Zumaglini, 10, nei giorni 26 e 27 giugno 1982 con inizio alle ore 8.

(2967)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Ragusa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 aprile 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1982 modificato con decreto ministeriale 28 aprile 1982 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1) Inzerilli Michelangelo . . . . punti 90,000 su 132
2) D'Angelo Domenico . . . . . . » 89,104 »
3) Patriarca Emilio . . . . » 85,933 »
4) Zagordo Cosimo . . . . » 84,778 »
5) Lauria Rocco . . . . » 84,498 »
6) Pecora Vito . . . . » 83,766 »

7) Melandri Eligio . . . . . punti 82,528 su 132
8) La Rocca Pietro . . . . . » 82,436 »
9) Incandela Francesco . . . . » 81,884 »
10) Ciccone Saverio . . . . . » 81,563 »
11) Marchica Mario . . . . . » 81,454 »
12) Buccheri Ugo . . . . . . » 80,550 »
13) Giordano Nicolò . . . . . » 80,056 »
14) Marazzina Felice . . . . . » 79,750 »
15) Serraglio Giovanni . . . . » 79,649 »
16) Taranto Fausto . . . . . » 79,033 »
17) Gotelli Giorgio . . . . . » 78,748 »
18) Fisicaro Antonino . . . . . » 78,390 »
19) Lo Martire Stelio . . . . . » 77,997 »
20) Onofri Ermanno . . . . . » 77,382 »
21) Failla Ignazio . . . . . . » 77,373 »
22) Paoluzi Remo . . . . . . » 77,219 »
23) Pesente Elio . . . . . . » 76,976 »
24) Migliorisi Croce . . . . . » 76,951 »
25) Di Caprio Salvatore . . . . » 76,866 »
26) Rizzo Guido . . . . . . » 76,409 »
27) Lucchini Lino . . . . . . » 76,080 »
28) Aprile Pietro Maria . . . . » 75,527 »
29) Di Martino Antonino . . . . » 75,520 »
30) Scorza Saverio . . . . . » 75,446 »
31) Matarese Francesco . . . . » 75,361 »
32) Domina Mariano . . . . . » 74,986 »
33) Brun Flavio . . . . . . » 74,646 »
34) Frisi Doro . . . . . . » 74,566 »
35) De Felice Renato . . . . . » 74,214 »
36) Muriana Giuseppe . . . . . » 74,072 »
37) Faillace Peppino . . . . . » 73,926 »
38) Girardi Filippo . . . . . » 73,759 »
39) Nardelli Antonio . . . . . » 73,459 »
40) Barbero Angelo . . . . . » 73,450 »
41) Rampelli Vincenzo . . . . » 73,316 »
42) Ruglioni Otello . . . . . » 73,119 »
43) Luchetti Loreto . . . . . » 72,033 »
44) Amorelli Giuseppe . . . . » 71,866 »
45) Carlomagno Michele . . . . » 71,732 »
46) Gigliotti Giovanni . . . . . » 71,722 »
47) Mileti Giuseppe . . . . . » 71,619 »
48) Scherilli Antonio . . . . . » 71,527 »
49) Castellaneta Nicola . . . . » 71,234 »
50) Caleffi Esterino . . . . . » 71,221 »
51) Mingolla Aldo . . . . . » 71,083 »
52) La Candia Michele . . . . » 70,800 »
53) Ladogana Raffaele . . . . » 70,782 »
54) Magoni Beniamino . . . . » 70,599 »
55) Gambassi Enrico . . . . . » 69,893 »
56) Licata Giovanni . . . . . » 69,766 »
57) Ipprio Ilario . . . . . . » 69,680 »
58) Zarcone Vincenzo . . . . . » 69,395 »
59) Di Massa Pelino . . . . . » 68,796 »
60) Priolo Vincenzo . . . . . » 68,563 »
61) Coniglione Sebastiano . . . . » 68,545 »
62) Busillo Giovanni . . . . . » 68,247 »
63) Merlino Antonio . . . . . » 62,220 »
64) Aloi Enrico . . . . . . » 68,020 »
65) Puglisi Domenico . . . . . » 67,863 »
66) Mastrogiovanni Carmelo . . . . » 67,856 »
67) Olivieri Antonio . . . . . » 67,633 »
68) Nigri Mario . . . . . . » 67,459 »
69) Loiodice Michele . . . . . » 67,340 »
70) Di Caro Sebastiano . . . . » 67,205 »
71) Zappalorto Flavio . . . . . » 67,100 »
72) Bruno Carmelo . . . . . » 66,500 »
73) Fedriga Sergio . . . . . » 66,000 »
74) Costardi Felice . . . . . » 65,149 »
75) Scalia Giuseppe . . . . . » 64,993 »
76) Chittaro Mario . . . . . » 64,815 »
77) Alba Calogero . . . . . . » 64,767 »
78) Arminio Leonardo . . . . . » 64,732 »
79) Amico Salvatore . . . . . » 64,574 »
80) Fabbro Raffaello . . . . . » 64,050 »
81) Farruggia Gerlando . . . . . » 63,100 »
82) Calabrò Nicola . . . . . punti 62,632 su 132
83) Velardita Francesco . . . . » 57,300 »
84) Scarelli Marcello . . . . . » 56,181 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(2789)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche » e « conservazione dei dipinti » - anno accademico 1982-83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 20 aprile 1982, il secondo comma dell'art. 3 deve essere così sostituito:

« La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre quelle recapitate a mano, dal timbro dell'ufficio accettazione dell'istituto centrale per il restauro (che è aperto, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12) ».

(2934)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1-23, IN TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Maria Vittoria » di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale prima;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia « A ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'U.S.L. in Torino.

(417/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 68, IN ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della 2ª divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della 1ª divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del reparto medico micrografico del laboratorio di sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Asti.

(429/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 19, IN LA SPEZIA

Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia presso l'ospedale « S. Andrea » di La Spezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia presso l'ospedale « S. Andrea » di La Spezia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria settore medicina di base sul territorio in Genova.

(416/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria servizio immaturi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria - servizio immaturi (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio dell'ente in Milazzo (Messina).

(427/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 159 dell'11 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 24 del Veronese Orientale, in San Bonifacio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione.

Unità sanitaria locale n. 46, in Santhià: Avviso di rettifica e riapertura termine al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di infermieri/e generici/e, infermieri/e professionali e ad un posto di tecnico di laboratorio.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 60, in Borgo San Dalmazzo: Concorso pubblico a posti di infermiere professionale.

Automobile club Livorno, in Livorno: Concorso pubblico ad un posto di archivista dattilografo.

Aziende municipalizzate faentine, in Faenza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore di farmacia.

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi », in Varese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione economato ed a posti di collaboratore direttivo.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 33, in Nichelino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di archivista-dattilografo.

Ente provinciale per il turismo di Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di autista.

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1982, n. 12.

Integrazione alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e norme transitorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Amministrazione del personale degli enti mutualistici soppressi comandato alla provincia

(1) Con effetto dal 1° luglio 1981 e fino all'inquadramento ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11, la provincia provvede all'amministrazione del personale degli enti mutualistici soppressi comandato alla provincia medesima ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 1974, n. 386, o dell'art. 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, in base allo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al trattamento economico dei rispettivi enti di provenienza.

(2) Con la medesima decorrenza e fino al definitivo inquadramento nei ruoli nominativi provinciali al personale contemplato all'art. 9 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, si applica il trattamento economico dei rispettivi enti di provenienza e lo stato giuridico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761.

(3) Il personale di cui al comma precedente è amministrato dal servizio amministrativo di cui all'art. 6, primo comma, punto 5), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(4) Al personale contemplato nei primi due commi si applicano le disposizioni che saranno emanate ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(5) La competenza attribuita al presidente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali per i provvedimenti di cui al comma precedente è attribuita alla giunta provinciale.

Art. 2.

Il responsabile del servizio amministrativo

(1) Fino all'emanazione del piano sanitario provinciale e alla definitiva disciplina dell'ordinamento dei servizi e uffici sanitari gestiti dalla provincia il responsabile del servizio amministrativo di cui all'art. 6, punto 5), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, cura e coordina l'attività amministrativa dei servizi e uffici sanitari direttamente gestiti dalla provincia di cui all'art. 6 della predetta legge provinciale n. 1 del 1981. Egli può delegare a funzionari appartenenti al servizio medesimo l'emanazione di provvedimenti di sua competenza.

(2) I servizi e gli uffici sanitari vengono retti da responsabili a cui è affidata l'attività operativa per il raggiungimento dei fini dei servizi medesimi.

(3) Sono fatti salvi i disposti di cui al secondo e terzo comma del punto 4) dell'art. 6, primo comma, e del secondo e terzo comma dello stesso art. 6 della legge provinciale n. 1 del 1981.

(4) Il responsabile del servizio amministrativo:

a) assiste e coadiuva l'assessore alla sanità nella elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;

b) esercita le funzioni che ad esso sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti;

c) esercita le funzioni a lui delegate dalla giunta provinciale, dal presidente della giunta provinciale e dall'assessore alla sanità, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti;

d) stipula in attuazione di piani, programmi e di deliberazioni della giunta provinciale contratti per lavori, forniture e prestazioni;

e) provvede a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto per lavori, forniture e servizi, compresa la liquidazione del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di contratti di cui alla precedente lettera d);

f) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

g) dispone di movimento tra gli uffici dei servizi sanitari direttamente gestiti dalla provincia di personale in servizio;

h) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale trasferito e utilizzato nei servizi sanitari direttamente gestiti dalla provincia e che sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario. Restano comunque riservati alla competenza della giunta provinciale i provvedimenti relativi alla nomina e all'impiego e alla competenza dell'assessore alla sanità i provvedimenti relativi ai trasferimenti di sede, nonchè le autorizzazioni di missioni fuori regione e all'estero ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa;

i) provvede, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte del personale e in particolare al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie e ad autorizzarne l'effettuazione entro i limiti stabiliti dai regolamenti e contratti di lavoro, al comando di missione, all'autorizzazione relativa alla fruizione di brevi assenze, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione di pareri su congedi straordinari non spettanti di diritto, alle richieste di accertamenti per controlli in caso di assenze per infermità;

l) esprime parere riguardante la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento.

Art. 3.

Assistenza sanitaria da erogarsi in Austria

(1) Al punto 5), sub 7, del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, il testo è abrogato e sostituito dal seguente, avente effetto dal 1° gennaio 1982: « Alla gestione degli aspetti finanziari relativi all'assistenza sanitaria da erogarsi in Austria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 ».

Art. 4.

Rimborso spese di ricovero in strutture non convenzionate

(1) Al punto 5) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente n. 9), avente effetto dal 1° gennaio 1982: « 9) al rimborso delle spese sostenute dagli aventi diritto all'assistenza sanitaria erogata da strutture di ricovero e cura non convenzionate, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51 ».

Art. 5.

Assistenza medico-specialistica ambulatoriale e ospedaliera

(1) All'art. 4, secondo comma, lettera i), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente testo: « salvo quanto disposto dall'art. 6, primo comma, punto 5), sub 7, della medesima legge provinciale n. 1 del 1981 ».

(2) Alla lettera l) dello stesso art. 4 è aggiunto il seguente testo: « salvo quanto disposto dall'art. 6, primo comma, punto 5), sub 7 e sub 9, della medesima legge provinciale n. 1 del 1981 ».

Art. 6.

Azioni di recupero di spese sanitarie

(1) La giunta provinciale provvede alle azioni di recupero delle spese sanitarie ed è autorizzata a stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche.

(2) L'ufficio legale-legislativo dell'amministrazione provinciale esercita il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria e provvede alla definizione delle azioni medesime avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(3) Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire all'amministrazione provinciale i dati in loro possesso necessari per l'esercizio delle predette azioni.

(4) Le somme recuperate ai sensi del presente articolo vanno versate in conto entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.

Gestione immobiliare - Parziale abrogazione dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1

(1) Le disposizioni riguardanti la gestione immobiliare contenute al punto 5/3 dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono abrogate.

(2) Detti compiti sono espletati dai competenti uffici provinciali di cui alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

Art. 8.

Funzioni esercitate dalla provincia
Art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1

(1) Dopo il punto 5) dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, viene inserito il seguente punto 6):

« 6) servizio per l'elaborazione automatica dati che provvede:

all'analisi, programmazione ed elaborazione di procedure elettroniche accentrate nel settore della sanità; all'acquisizione elettronica dei dati e predisposizione di elaborati statistici vari; ai rapporti con uffici, enti, datori di lavoro e privati che forniscono documenti da acquisire e loro controllo ».

Art. 9.

Norme transitorie

(1) Il termine previsto dall'art. 32, quarto comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è prorogato fino alla nomina dei presidenti delle rispettive unità sanitarie locali. La proroga ha effetto dal 15 luglio 1981 e gli atti e provvedimenti adottati dai singoli commissari nominati ai sensi della citata legge provinciale n. 1 del 1981 nel periodo intercorrente la scadenza del termine originario e l'entrata in vigore della presente legge, restano validi ed hanno efficacia giuridica a tutti gli effetti.

(2) Ai predetti commissari spetta, con decorrenza 15 aprile 1981, l'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, per il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, ridotta del 50%.

Art. 10.

(1) La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. Per la sua attuazione saranno utilizzati gli stanziamenti iscritti ai capitoli 52200, 52210, 52250 e 52260 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci futuri, sulla base delle indicazioni della relativa legge finanziaria annuale.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 aprile 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(2727)

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1982, n. 13.

Norme transitorie in materia di attuazione del servizio sanitario provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

(1) Fino all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale ai fini dell'accesso all'assistenza medico-specialistica ambulatoriale e alle prestazioni di diagnostica strumentale spetta all'utente la libera scelta tra gli ambulatori e le altre strutture pubbliche esistenti nel territorio della provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 aprile 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(2728)

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1982, n. 14.

Norme transitorie per l'accesso ad alcuni presidi sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Fino all'approvazione del primo piano sanitario provinciale, avuto riguardo all'attuale consistenza e ubicazione, nel territorio provinciale, dei presidi sanitari gestiti dalle unità sanitarie locali e dalla provincia, la giunta provinciale è autorizzata a regolamentare l'accesso, anche diretto, agli ambulatori e strutture convenzionati con il servizio sanitario provinciale, alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, al fine di contenere il disagio dell'utenza e di assicurare il coordinato intervento dei presidi gestiti dai predetti enti e di quelli convenzionati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 aprile 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1982, n. 15.

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1982, da trasferimenti a carico del bilancio della provincia, mediante erogazioni da parte della stessa.

(2) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi anche secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, le erogazioni, determinate in via preventiva, corrispondono all'importo di L. 191.600 moltiplicato per il numero delle persone residenti nel comune al 31 dicembre 1980 al netto dell'ammontare complessivo delle somme sostitutive attribuite ai comuni per l'anno 1982 ai sensi della legge statale.

(3) Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 la base di L. 191.600 è aumentata a L. 222.950 e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 a L. 278.700.

(4) Per lo scopo di cui al precedente comma e a prescindere dal conguaglio previsto dallo stesso comma, la provincia corrisponde comunque ad ogni singolo comune una quota procapite di L. 28.000.

Art. 2.

(1) Il versamento delle somme a favore dei comuni, arrotondate per eccesso o per difetto a L. 1.000, avrà luogo in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno 1982 e la seconda entro il 31 agosto 1982.

Art. 3.

(1) Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per l'anno 1982, previste dall'art. 9, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, la giunta provinciale comunica, entro il 31 marzo 1982, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa è in grado di destinare al territorio della provincia di Bolzano nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata. Sul programma deve essere previamente sentita ai sensi della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, e successive modifiche, la componente della comunità di valle nella consulta economico-sociale della provincia, di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 della stessa legge. Gli investimenti previsti nel programma devono essere coerenti con le direttive del programma di sviluppo provinciale.

Art. 4.

(1) Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1982 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

Art. 5.

(1) Ai comuni, consorzi e rispettive aziende è fatto divieto di assumere nuovo personale in eccedenza ai posti di organico previsti dal piano di riorganizzazione di cui alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 4.

(2) I comuni, i consorzi e le rispettive aziende non dotati di piano di riorganizzazione approvato non possono assumere nuovo personale.

(3) I posti di organico vacanti a causa di trasferimento del personale ad altro ente, che ha assunto in base a disposizioni di legge il relativo servizio, devono essere soppressi con corrispondente riduzione del numero complessivo dei posti di organico. Prima della soppressione dei relativi posti, i posti vacanti in base al piano di riorganizzazione non possono essere coperti.

(4) Gli enti di cui ai precedenti commi possono assumere personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

(5) E' consentita altresì la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché la relativa spesa non superi del 16% la corrispondente spesa sostenuta nel 1981.

Art. 6.

(1) L'avanzo di amministrazione 1981 è destinato a spese per investimenti o per esigenze straordinarie.

Art. 7.

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 52 miliardi.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione per L. 43.640.000.000 del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per lire 8 miliardi 360.000.000 dell'analogo fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio) autorizzando nel contempo l'utilizzo di quest'ultimo importo per spese di natura corrente.

Art. 8.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 91010 - (modificato nel testo). — Assegnazioni per il pareggio dei bilanci comunali	L. 52.000.000.000	L. 43.640.000.000
In diminuzione:		
Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)	L. 43.640.000.000	L. 43.640.000.000
Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) .	L. 8.360.000.000	L. —

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 aprile 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1982, n. 16.

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'art. 1 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Al numero 3 del primo comma dell'art. 14 dell'ordinamento urbanistico provinciale, prima dell'ultimo periodo vengono inseriti i seguenti periodi:

"Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico il 10% della volumetria può essere destinato ad attività terziarie di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 15% previo nullaosta della giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale" ».

Art. 2.

(1) L'art. 46 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« *Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie.*

1) Nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani urbanistici comunali devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione.

2) Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, l'assessore provinciale all'urbanistica può autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti con distanze minori di quelle previste dal comma precedente per le nuove costruzioni, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non venga ostacolata la visibilità e la viabilità in generale. L'autorizzazione è concessa dall'assessore provinciale all'urbanistica su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La commissione urbanistica provinciale è integrata a tale scopo, se si tratta di strade statali, da un funzionario designato dal competente dirigente compartimentale dell'ANAS e se si tratta di strade provinciali o comunali, da un funzionario designato dall'assessore provinciale ai lavori pubblici.

3) Nell'edificazione lungo i tracciati delle linee ferroviarie dalla più vicina rotaia deve essere rispettata la seguente distanza minima, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia:

a) nell'ambito delle zone residenziali, di quelle per opere e impianti di interesse pubblico e di quelle per insediamenti produttivi, previsti dal piano urbanistico comunale: 10 m;

b) nel rimanente territorio comunale: 30 m;

c) in caso di ampliamento di edifici esistenti: la distanza della costruzione preesistente.

4) Quando particolari esigenze locali lo richiedano, l'assessore provinciale all'urbanistica, su parere conforme della commissione urbanistica provinciale, integrata a tale scopo da un rappresentante locale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può autorizzare distanze minori per la ricostruzione di fabbricati esistenti.

5) Le disposizioni di cui al precedente terzo e quarto comma si applicano anche per le distanze da osservarsi in caso di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie in prossimità di officine di qualsiasi tipo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché dei seguenti impianti dell'Azienda stessa:

depositi locomotive;

rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;

squadre rialzo;

posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;

cantieri iniezione legnami.

6) La distanza di cui al comma precedente dovrà misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti ».

Art. 3.

(1) L'art. 13 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene sostituito dal seguente:

« Concessione di contributi ad handicappati per minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, rispettivamente alle persone tenute alla loro assistenza anche abitativa, per l'adeguamento dell'abitazione alle esigenze del minorato ».

Art. 4.

(1) L'art. 9-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 19 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è soppresso.

Art. 5.

(1) Il penultimo periodo del secondo comma dell'art. 35-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 31 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è soppresso.

Art. 6.

(1) Il quinto e il sesto comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiunti con l'art. 40 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono soppressi.

Art. 7.

(1) Nel quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono stralciate le parole « di primo grado ».

Art. 8.

(1) Il quinto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La base per la determinazione in denaro del contributo di urbanizzazione è costituita dai costi di costruzione stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. La cubatura sotterranea partecipa agli oneri di urbanizzazione limitatamente alla parte eccedente la metà della cubatura sopra terra ».

Art. 9.

(1) Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e nel verde agricolo per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria ».

(2) All'art. 9 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, vengono aggiunti i seguenti commi:

« 1) Nelle zone residenziali per il volume destinato alle attività di cui al primo comma il contributo sul costo di costruzione non e dovuto se il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinata ad impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune e a spese del concessionario.

2) Per il nuovo volume destinato in zone residenziali a magazzino o deposito per l'attività commerciale all'ingrosso il contributo sul costo di costruzione è dovuto nella misura prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 6 per il volume destinato allo stesso scopo in zone per insediamenti produttivi, a condizione che il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizzi il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di destinazione d'uso. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune e a spese del concessionario ».

Art. 10.

(1) Il disposto di cui all'art. 8 della presente legge ai sensi del quale la cubatura sotterranea partecipa agli oneri di urbanizzazione limitatamente alla parte eccedente la metà della cubatura sopra terra, si applica anche per le opere in corso di costruzione per le quali non è ancora scaduto il termine per il pagamento dell'ultima rata. Lo stesso vale per il contributo afferente al costo di costruzione.

Art. 11.

(1) Nel secondo comma dell'art. 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole « costruite a totale carico dei comuni » vengono inserite le parole « purché non destinate alla sistemazione di famiglie senza tetto di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche ».

Art. 12.

(1) Dopo il primo periodo del primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, viene aggiunto il seguente periodo:

« Sono considerate abitazioni di vecchia costruzione ai fini del secondo comma dell'art. 1 della presente legge le abitazioni recuperate dall'istituto mediante attuazione degli interventi di cui all'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, esclusa la completa demolizione e ricostruzione ».

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 13.

(1) L'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Alle famiglie rimaste senza tetto di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, sono equiparati gli sfrattati per recesso del locatore ai sensi dell'articolo 59, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, purché la famiglia sfrattata abbia i requisiti di carattere generale prescritti dalla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e non abbia un reddito superiore a quello fissato dal n. 1) dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito con l'art. 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52 ».

Art. 14.

(1) A partire dal 1° gennaio 1982 è sospesa la presentazione delle domande di contributo per costruzione o acquisto di cui all'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche e integrazioni, salva la facoltà della giunta provinciale, a partire dal 1° gennaio 1983 e sentito il comitato edilizia residenziale, di riaprire i termini mediante proroga della sospensione di cui al penultimo comma del citato art. 8.

(2) La sospensione della presentazione delle domande non si applica alle famiglie, alle quali sia stata revocata l'assegnazione dell'alloggio a norma dell'art. 11, lettera *d*), della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle famiglie sfrattate per urgente e improrogabile necessità del locatore verificatasi successivamente alla costruzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori. In caso che a norma dell'art. 60 della legge 27 luglio 1978, n. 392, venga meno l'efficacia del provvedimento di rilascio dell'alloggio il contributo concesso viene revocato di diritto. Ai beneficiari appartenenti alla prima fascia di reddito di cui al n. 1 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, si applica la disposizione del successivo comma.

(3) Ai richiedenti di contributo per costruzione o acquisto che hanno raggiunto il punteggio minimo e non sono stati ammessi nell'anno 1981 per mancanza di mezzi, ai richiedenti ammessi in anni e bandi precedenti, i quali alla data del 15 novembre 1981 non abbiano presentata la documentazione tecnica richiesta, già appartenenti alla prima fascia di reddito, viene concesso un contributo ai sensi della lettera *b*) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, pari alla differenza tra il costo del denaro e l'onere a carico del mutuatario del 5%. Tali contributi possono essere dal comitato edilizia residenziale integrati mediante la concessione di mutui integrativi dal fondo di rotazione di cui all'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge provinciale n. 4 citata, fino a coprire l'intero costo di costruzione rispettivamente l'intero prezzo di vendita come definito dai primi tre commi dell'art. 7 della citata legge provinciale, avvalendosi delle somme che rifluiranno al fondo stesso a titolo di ammortamento. Questa integrazione non si applica ai richiedenti ammessi in anni precedenti il 1981 che abbiano presentato la documentazione tecnica dopo il 31 dicembre 1981.

(4) Le anticipazioni di cui all'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, già deliberate dal C.E.R., possono essere erogate anche dopo l'affidamento del servizio di cui al primo comma del citato art. 69 direttamente dalla provincia fino alla iscrizione del diritto di ipoteca a garanzia del mutuo.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 aprile 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(2729)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821610)